

Tribunale di Gela -sezione fallimentare - n. 19 del 15 ottobre 2013 - Pres. Leone - estensore Solaini.

Autore: Redazione

In: Giurisprudenza commentata

MASSIMA

1. 1.

L'istanza di fallimento in estensione può essere presentata dal curatore, autonomamente legittimato ai sensi dell'art. 147 5° co. ****; infatti, egli è l'organo pubblico operativo procedente, che sostituisce, quanto a legittimazione, il Pm, il quale, ex art. 7 L.F., può richiedere la dichiarazione di fallimento ma non l'estensione dello stesso; sulla base dell'art. 147 5° co. ****, tale legittimazione è intestata al curatore, il quale richiede l'estensione mediante "istanza" che è un atto che non presuppone il rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 125 c.p.c.

2. 2.

La disposizione di cui all'art. 147 5° co. **** è applicabile anche all'ipotesi in cui, dichiarato il fallimento di una società (di capitali o di persone), risulta che l'attività d'impresa della fallita sia riconducibile a una società di fatto di cui quest'ultima fa parte e delle cui obbligazioni risponde illimitatamente. L'esistenza di una tale società di fatto tra più compagini sociali (ognuna formalmente autonoma, sia quella già dichiarata fallita sia altre in bonis e/o fra i soci illimitatamente

responsabili di queste ultime) non presuppone alcun patto sociale esteriorizzato e, pertanto, prescinde dagli adempimenti formali di cui all'art. 2361 comma 2 c.c. In tal caso, sarà necessario esaminare gli indici rivelatori e sintomatici dell'affectio societatis, per poter presumere, sulla base di elementi univoci, l'esistenza del patto sociale occulto che evidenzia un'unica realtà imprenditoriale la quale mira alla realizzazione di un vantaggio patrimoniale comune con un inevitabile abuso dello strumento della personalità giuridica delle diverse realtà sociali formalmente ed esteriormente autonome e ciò all'evidente fine di limitare la responsabilità patrimoniale dei soci occulti.

1. La morte di un socio di società di persone, prima della dichiarazione di fallimento e prima del giudizio di estensione del fallimento ai soci occulti appartenenti alla società di persone stessa, non implica litisconsorzio con gli eredi del socio defunto, né, ex art. 12 L.F., in quanto gli eredi sono chiamati in causa solo se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento e neppure ai sensi dell'art. 2290 c.c., per cui gli eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali, solo fino al giorno della morte del loro dante causa (che, nel caso di specie, è avvenuta prima della dichiarazione di fallimento e prima dell'estensione dello stesso).
2. La richiesta di concordato, ex art. 160 L.F., è inconferente in sede di giudizio di estensione ex art. 147 L.F., poiché i presupposti dello stato d'insolvenza e la loro irreversibilità sono stati già accertati nel giudizio che è sfociato nella dichiarazione di fallimento di cui si chiede l'estensione.

...

.....

.....

<https://www.diritto.it/tribunale-di-gela-sezione-fallimentare-n-19-del-15-ottobre-2013-pres-leone-estensore-solaini/>